

BGE 7 I 770

Bundesgericht (BGE), 1881-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_7_I_770

FR: ATF 7 I 770

IT: DTF 7 I 770

Volltext

770 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. suite d'un droit litigieux, et rentrant au nombre des procedes prevus par le Code neucMteiois sur cette matiere ä. l'occasion ou au cours d'une contestation civile. .L'admission de la theorie de l'opposant au recours condui- ralt ä. ce resultat, evidemment contraire a l' esprit et aux termes du traHe, de contraindre un Franltais, domicilie en ~rance, comme c' est le cas de Maire, a venir plaider en Suisse a p:opos d'une contestation prevue ä l'art. 1 er susvisé, ou ä sublr des mesures de la nature de celle contre laquelle le recourant s'eleve aujourd'hui. L'ordonnance rendue par le president dp Tribunal du Val de Ruz porte des lors atteinte a l'art. 1 er du traite susrappele et ~e. sau.rait sub.sister en presenc du principe que ceUe dis- positIO nternatIO nale proclame. Par ces motifs, Le Tribunal federal pro non ce : Le recours est admis et l'ordonnance de mesure provision- nelle rendue le U octobre 1881 par le president du Tribunal du Val de Ruz au prejudice du sieur Maire, est declaree nulle el de nul effet. n. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. Traite avec l'Italie du 22 juillet 1868. 100. Sentenza dei 6 ottobre 1881 nella causa delta Legazione italiana a Berna contro Grassi. A. Con sentenza 27 aprile 1875, confermata da giudizio c~ntumlcia.le. d'appello in data dei 12 successivo giugno, 11 trlbunale cmle correzionale di Milano pronunciava : 1 ° « Ess~re colpevole il Grassi Giulio deI reato di bancarotta fraudolenta per il fatto della sottrazione de' suoi registri di ~<: IL Auslieferung. N° IOO. 771 commercio, e doversi perciò condannare aHa pena del carcere per anni tre. ., . 2° » Essere colpevole inoltre del reato di appropflazlOne m- debita per aver distratte e convertite tre cambiali dell'importo complessivo di lire 7000 a suo vantaggio, cedendole in garan- zia al suo creditore Contini Tiziano, mentre erangli state affi- date per l'unico scopo di procurarne 10 sconto, e doversi con- dannare a tre mesi di carcere. 3° » Non farsi luogo a procedimento per l'appropriazione indebita deU' effetto cambiario di lire 2000 girato a Somaini Giacomo in difetto di estremi penali. 4° » Non farsi luogo a procedimento per il reato di banca- rotta semplice, per essere compreso nel reato principale di bancarolta fraudolenta. » Sara tenuto l'imputato a rifondere le spese deI procedi- mento; confiscati i due regislri in giudiziale sequestro; Lenulo caicolo a favore deU' imputato deI carcere preventivamente da lui sofferto. 1) B. Piil tardi, una declaratoria 13 febbraio 1878 della Se- zione d'accusa di Milano avendo ammesso il Grassi all' amni- stia dei 19 gennaio 1878, la pena dei tre mesi di carcere venivagli condonata e ridotta di sei mesi l'altra dei tre anni. C. Nel frattempo rifugiavasi il Grassi neH' America del Nord, da cui faceva ritorno nel corrente di quest' anno a Lugano, per essere poi quivi - dietro istanza deI R. Governo ita- liano - arrestato. D. Informato della domanda di estradizione in odio suo presentata, dichiarava di farvi formale opposizione, addu- eendo a conforto di quest' ultima i seguenti motivi : « 1° Es- sere eo'li eittadino della repubblica degli Slati UniLi d'America; Ho Av~re quindi cessato di rivestire la qua.lila. di suddilo ita: liano e non poter Viil essere governato e gmdlca.to colle. l~ggl italiane . IIIo Doversi fare qualsivoglia domanda d1 esradlzlOne in

suo confronto non all'autorità svizzera, ma sibbene a quella americana, tanto più che nel caso concreto il trattato internazionale fra l'America e la Svizzera non comprende neppure l'art. 11772 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. delitto della bancarotta fraudolenta; IVo Doversi, infine, applicare a suo riguardo l'art. 6 del trattato svizzero-italiano di estradizione del 10 gennaio 1879, e comunicare cioè la istanza fatta dall'autorità italiana al plenipotenziario americano a Berna. » Premessi in diritto i seguenti ragionamenti: 1° A termini dell'art. 58 della legge 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, il Tribunale federale giudica sulle domande di estradizione avanzate in virtù dei trattati vigenti, in quanto ne sia contestata l'applicabilità. Il ricorrente Grassi avendo contestato, in concreto caso, l'applicabilità del trattato italo-svizzero, tuttora in vigore, del 22 luglio 1868, in virtù del quale la Legazione italiana ha richiesto la sua estradizione, il Tribunale federale è chiamato senz'altro a pronunciare sulla fatta istanza e deve a tal uopo semplicemente esaminare se reggano le eccezioni contro la medesima accampate. 2° Ora l'articolo 2 del trattato in discorso prescrive che - « l'extradizione dovrà essere accordata per le seguenti infrazioni alle leggi penali: ... N° 11. Fallimento doloso; N° 12. Abuso di confidenza (appropriazione indebita) ... » E questi sono precisamente i reati a cagion dei quali la estradizione di cui si tratta è chiesta e che risultano chiaramente dimostrate dal contesto della sentenza a cui s'appoggia l'autorità ricorrente. 3° Senonché, pure studiandosi di attenuarne la gravità, il ricorrente non contesta di avere commesso le infrazioni medesime, ma si limita invece a far capo alla sua qualità di cittadino degli Stati Uniti d'America, per inferirne in prima linea l'inapplicabilità delle leggi italiane edel trattato in querela, subordinatamente l'obbligo nelle autorità svizzere di comunicare la domanda di estradizione al paese di sua attuale residenza (art. 6 di detto trattato). 4° Fosse però anche indubbiamente provato il fatto della nuova cittadinanza acquisita dal Grassi, non reggerebbero né l'una né l'altra delle fatte allegazioni. H. Auslieferung. N° 100. 773 Non la prima, avvegnance al delinquente si debbano precisamente per comune diritto le leggi di quel paese applicare in cui fu perpetrato il crimine, né occorre che l'individuo requisito appartenga allo Stato richiedente (pure il reato si sia da lui commesso sul territorio dello Stato medesimo e perché tutti ricorrono nell'attuale fattispecie gli estremi voluti dal trattato in discorso (art. 8), incominciando da quello dell'articolo 1°, che cioè il requisito sia stato condannato dall'autorità competente dello Stato che domanda l'extradizione per uno dei crimini enumerati nell'articolo successivo e si sia poi rifugiato sul territorio dello Stato a cui l'extradizione è comandata, fino a quelli degli art. 4 (che non sia peranco maturata la prescrizione della pena) e 9 (che lo Stato richiedente abbia prodotto in originale una sentenza di condanna indicante la natura e la gravità dei fatti puniti e le disposizioni penali applicabili a questi fatti). Non la seconda, perché come fu già distesamente in più giudizi di questa Corte addimostato (vedasi ad esempio la sentenza 25 luglio '1881 nella causa Renoir), il prescritto dell'art. 6 del trattato svizzero-italiano non è guari ad intendersi nel senso obbligatorio, ma in quello {accoltativo soltanto: prova ne sia il fatto apparente dall'ufficio 3 corrente ottobre del Consiglio federale, che cioè l'edesta autorità non ha mai fatto uso della facoltà che il prescritto medesimo le conferisce. L'opposizione sollevata dal ricorrente si manifesta di conseguenza come assolutamente destituita di fondamento, e il Tribunale federale pronuncia: L'extradizione di Giulio fu Paolo Grassi, di Milano, è accordata.